ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 115

Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione dei relativo procedimento.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	IX — Disciplina
Capo	II — Sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-115-reintegrazione-dell-impiegato-prosciolto-in-sede-di-revisione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it